

SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI BRICHERASIO E IL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI RESIDENTI E/O DIMORANTI NEI COMUNI CONVENZIONATI.

Tra

il Comune di **BRICHERASIO** (TO), rappresentato dal Sig. Simone Ballari, Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la residenza comunale – Piazza Santa Maria, 11 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta sotto richiamata;

e

il Comune di **CAMPIGLIONE FENILE** (TO), rappresentato dal sig. Paolo Rossetto, Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la residenza comunale – Piazza San Germano, 5. il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Giunta sotto richiamata,

PREMESSO CHE:

il Comuni di Bricherasio ed il Comune di Campiglione Fenile intendono favorire, mediante la predisposizione di un servizio condiviso di trasporto scolastico, l'adempimento dell'obbligo scolastico e che in tale contesto la Scuola secondaria di primo grado ha sede solamente nel territorio comunale di Bricherasio che i ragazzi del Comune di Campiglione Fenile frequentano;

per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di un apposito accordo , ai sensi del D.Lgs. n 267/2000;

i su citati Enti hanno manifestato la volontà di garantire la fruibilità del servizio scuolabus da parte degli alunni della Scuola secondaria di primo grado sita in Bricherasio, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Comunale di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

- Comune di Bricherasio: delibera consiliare n.del
- Comune di Campiglione Fenile: delibera consiliare n..... del

con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema del presente accordo;

RICHIAMATI

l'art 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.ro 616 il quale nel definire le funzioni amministrative relative alla materia "Assistenza scolastica", stabilisce che esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

l'art 45 del D.P.R. 616/1977 che attribuisce le funzioni indicate nell'art 42 ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

il D.M. 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione il quale all'art. 3, punto C, conferisce ai Comuni la possibilità di utilizzare gli scuolabus con alunni o bambini abitanti in

Comuni diversi da quelli in cui ha sede la scuola frequentata a condizione che i rapporti tra gli Enti Locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal TUEL;

l'art. 14, comma 28, lett. h), d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;

l'art. 14, comma 29, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in l. 20 luglio 2010, n. 122) e s.m.i.;

l'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

*** **

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto e modalità del servizio

I Comuni di Bricherasio e di Campiglione Fenile stipulano il presente accordo per la fruizione del servizio scuolabus da parte degli alunni residenti e/o dimoranti nei comuni citati e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Bricherasio. Il servizio trasporto allievi consiste nel prelevamento degli stessi dalle fermate stabilite dal Comune di Campiglione Fenile e nel loro trasferimento alla sede scolastica e percorso inverso.

Il servizio scuolabus di cui al presente accordo per il trasporto dei bambini residenti e/o dimoranti nel territorio di Campiglione Fenile si intende per tutte le 5 giornate dal lunedì al venerdì.

Eventuali variazioni od estensioni ad altri giorni del servizio scuolabus regolato dal presente accordo si intendono preventivamente autorizzate con il presente atto e potranno essere direttamente disciplinate con deliberazione degli organi esecutivi degli Enti convenzionati.

La ditta individuata dal Comune di Bricherasio mediante procedura ad evidenza pubblica, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera C, del Decreto 31/01/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (pubblicato sulla G.U. n.ro 48 del 27/02/1997), mette a disposizione il proprio scuolabus e l'autista per il servizio di trasporto scolastico dei bambini residenti e/o dimoranti nei comuni convenzionati e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Bricherasio per un numero non superiore al massimo dei posti disponibili (calcolato per il Comune di Campiglione Fenile in via residuale rispetto al numero degli utenti di Bricherasio).

ART. 2 – Obblighi a carico del Comune di Campiglione Fenile

Il Comune di Campiglione Fenile provvederà al pagamento alla ditta incaricata dal Comune di Bricherasio il costo dei chilometri percorsi dalla scuola di Bricherasio alla scuola di Campiglione Fenile e viceversa allo stesso prezzo dell'appalto in atto tra la ditta e il Comune di Bricherasio.

Il Comune di Campiglione Fenile provvede ad inviare prima dell'inizio dell'anno scolastico comunicazione scritta al Comune di Bricherasio contenente i dati dei bambini e la classe

frequentata ed il nulla osta all'utilizzo dello scuolabus e l'indicazione delle fermate per la salita e discesa degli utenti.

ART. 3 – Condizione risolutiva, recesso e termine finale -

Il presente accordo è sottoposto alla condizione risolutiva espressa dell'approvazione da parte delle rispettive giunte comunali e dei regolamenti in materia di trasporto scolastico e al conseguente effettivo esercizio della funzione a livello sovracomunale. In tale caso l'accordo si deve intendere risolto di diritto.

In caso di mancata verifica della condizione risolutiva il presente accordo decorre dall'inizio dell'anno scolastico 2019/2020 con termine al 30 giugno 2020, eventualmente rinnovabile mediante richiesta scritta del Comune interessato.

I Comuni aderenti possono recedere dal presente accordo con preavviso trimestrale.

ART. 4 – Tariffe -

Le eventuali tariffe poste dai Comuni a carico dell'utenza per la copertura dei costi comunali per il servizio scuolabus restano estranee al presente accordo.

ART. 5 - Forme di consultazione -

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti gli scopi del presente accordo si effettueranno con riunioni collegiali a cui parteciperanno i Sindaci dei due comuni o loro delegati, su richiesta di uno dei due sindaci.

Il comune di Bricherasio consentirà, ogni qual volta se ne presentasse la necessità, la visione degli atti di gestione riguardanti il servizio convenzionato.

ART. 6 – Registrazione -

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1985.

*** **

Data,

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRICHERASIO

F.to digitalmente: Simone Ballari

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

F.to digitalmente: Paolo Rossetto